

COPIA



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i Proponente/i:

Attività
Produttive

Deliberazione n. 183 della seduta del 26/04/2012

Oggetto:

Legge Regionale del 5 novembre 2009 n. 40 "Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria", come modificata dalla Legge Regionale 28.12.2009 n. 53 - CANONI

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

IL DIRIGENTE GENERALE

D.ssa Maria Grazia Nicolò

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	X	
2	Antonella STASI	Vice Presidente		X
3	Pietro AIELLO	Componente	X	
4	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5	Antonio Stefano CARIDI	Componente	X	
6	Luigi FEDELE	Componente	X	
7	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10	Francescoantonio STILLITANI	Componente	X	
11	Domenico TALLINI	Componente	X	
12	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 8 pagine compreso il frontespizio e di n. ___ allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Il responsabile del procedimento
(se diverso dal dirigente di Servizio)

Il dirigente di Servizio
Stefano Alessi

Il dirigente di Settore
Marco Napoli

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40, modificata con Legge Regionale 28.12.2009 n. 53, recante “Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria”, ed in particolare:

- l' **Articolo 8**, comma 5, per cui è istituito un canone annuo a carico del titolare di permesso di ricerca mineraria, proporzionale alla superficie del permesso accordatogli;
- l' **Articolo 9**, comma 8, per cui è istituito un canone annuo, a carico del titolare di concessione mineraria, proporzionale alla superficie della concessione e/o alla quantità del minerale estratto;
- l' **Articolo 18**, per cui è istituito il canone per l'esercizio dell'attività di cava, rapportato alla tipologia e alla quantità dei materiali estratti, se finalizzata alla commercializzazione.

PRESO ATTO CHE:

- il Regolamento Regionale n. 3/2011, di Attuazione della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 - Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria, pubblicato con il Supplemento straordinario n. 5 al B. U. della Regione Calabria, - Parti I e II - n. 8 del 2 maggio 2011, disciplina all'art. 54 i Canoni per i permessi di ricerca e per l'esercizio delle attività minerarie, di cui ai citati art. 8, 9 e 18 della Legge Regionale n. 40/2009;
- l'art. 54, comma 1, del Regolamento citato, prevede il canone annuo, di cui all'Articolo 8, comma 5, della Legge Regionale n. 40/2009, a carico del titolare di permesso di ricerca mineraria, calcolato in proporzione alla superficie oggetto di autorizzazione, ed è definito secondo importi unitari stabiliti dalla Giunta Regionale, sentito l'ORAE;
- l'art. 54, comma 2, dello stesso Regolamento, impone al titolare della concessione mineraria di versare, all'Autorità competente, un canone composto da un contributo annuo, rapportato alla superficie della concessione, e da un contributo rapportato alla quantità e qualità dei materiali estratti;
- l'art. 54, comma 3, del Regolamento in questione, demanda l'entità del contributo, da versare all'Autorità competente, per la coltivazione mineraria delle acque minerali e termali è stabilito nella misura risultante dalla normativa vigente;

CONSIDERATO CHE:

- nelle more dell'insediamento dell'ORAE ed a seguito di apposita istruttoria, il Dipartimento Attività Produttive, ha individuato i canoni di cui ai citati artt. 8, 9 e 18 della Legge Regionale n. 40/2009, utilizzando un percorso metodologico per come di seguito indicato:
 - a. in corrispondenza alla definizione del canone istituito con l'art. 8 – comma 5 – della Legge Regionale n.40/2009:
 - esperire un'indagine conoscitiva dei prezzi di mercato;
 - formulare una proposta motivata d'importo unitario del canone;
 - b. in corrispondenza alla definizione del canone istituito con l'art. 9 – comma 8 – della Legge Regionale n. 40/2009:
 - individuare le tipologie rappresentative delle categorie di minerale estratto classificate all'art. 2 - commi 2 e 5 - della L. R. 40/2009;
 - esperire un'indagine conoscitiva dei loro prezzi di mercato;
 - formulare, per ciascuna tipologia, una proposta motivata d'importo unitario del canone, corrispondente ad un ponderato percentile del valore medio di mercato individuato, nonché della superficie della concessione, per come all'art. 54 del Regolamento;
 - c. in corrispondenza alla definizione del canone istituito con l'art. 18 della Legge Regionale n. 40/2009:
 - individuare le tipologie rappresentative della categoria materiali di cava classificate all'art. 2 - comma 3 - della L. R. 40/2009;
 - esperire un'indagine conoscitiva dei loro prezzi di mercato;
 - formulare, per ciascuna tipologia, una proposta d'importo unitario del canone, nel limite massimo del 10 per cento del valore medio di mercato individuato, per come al comma 2 dell'art. 18.

TENUTO CONTO CHE il Dipartimento Attività Produttive è addivenuto alla conclusione delle relative attività di seguito riassunte:

- a. in corrispondenza alla definizione del canone istituito con l'art. 8 della Legge Regionale n. 40/2009 si individua un canone pari a 15,00 euro per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie del permesso accordato, e comunque non inferiore a 300,00 euro;

- b. in corrispondenza alla definizione del canone istituito con l'art. 9 – comma 8 – della Legge Regionale n. 40/2009 e con le disposizioni di cui all'Art 54 comma 2 del Regolamento Regionale n. 3 del 5 maggio 2011:

SOSTANZE MINERALI DI CUI ALL'ART. 2 - COMMI 2 a) e 5		
Sostanza Minerale	Tariffa in rapporto alla superficie	Tariffa per quantità estratta
	€/ ha o fraz. di ha	€/ m ³
Quarzo	38,00 (non < 600,00 €)	1,50
Sabbie silicee		1,00
Feldspato		1,45
Salgemma		1,00
Marne da cemento		1,00
Gesso		1,00
Marmi o calcari da taglio		0,60
Graniti		0,60
Pietre ornamentali		0,60
Altri minerali		1,00

SOSTANZE MINERALI DI CUI ALL'ART. 2 - COMMA 2 b)		
<i>Acque Minerali</i>		
Tariffa in rapporto alla superficie	Tariffa per quantità estratta	
€/ ha o fraz. di ha	€/ m ³	
60,00 (non < 2.500,00 €)	<i>Imbottigliata*</i>	
	<i>Plastica</i>	<i>Vetro</i>
	1,00	0,50
<i>Acque Termali</i>		
Tariffa in rapporto alla superficie	Tariffa per fatturato	
€/ ha o fraz. di ha	€	
50,00 (non < 2.000,00 €)	<i>Fatturato</i>	<i>Canone</i>
	fino a 300.000,00	2.250,00
	oltre 300.000,00	0,75 % sul fatturato

* Viene compresa anche l'acqua impiegata nella preparazione di bibite o altro derivato confezionato.

- Ai concessionari di acque minerali e termali che sottoscrivono protocolli di intesa con la Regione Calabria con i quali vengono stabiliti patti sulla difesa dei livelli occupazionali può essere applicato un canone ridotto come segue:

- o 0,40 euro per ogni 1000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata in contenitori di plastica;
- o 0,20 euro per ogni 1000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata in contenitori di vetro;
- o per fatturati superiori a 300.000,00 euro relativi a concessioni di acque termali, può essere applicata un'aliquota pari allo 0,50% sul fatturato.

c. in corrispondenza alla definizione del canone istituito con l'art. 18 della Legge Regionale n. 40/2009:

SOSTANZA MINERALE	TARIFFA PER QUANTITÀ ESTRATTA €/ m ³
Sabbia e ghiaia	0,35
Sabbia e ghiaia estratta in alveo fluviale	2,50
Torba	0,30
Calcare (<i>inerti</i>)	0,35
Calcare (<i>usi industriali</i>)	0,45
Argilla	0,45
Inerti per conglomerati bituminosi	0,45
Massi da scogliera	0,20 (€/t)
Altri materiali e sostanze industrialmente utilizzabili	0,35

d. in relazione al costo delle spese istruttorie riportate agli artt. 6 c.4, 13 c.3, 19 c.2, 21 c. 2 e 41 c. 1 del Regolamento Regionale n. 3/2011, si può prevedere un nuovo importo minimo forfettario pari a € 400,00;

VISTO il DPGR n. 354 del 24 giugno 1999 «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Antonio Stefano Caridi, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto al competente settore;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

1. adottare i canoni previsti dagli artt. 8, 9 e 18 della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 - Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria, secondo quanto riportato di seguito:

- Art. 8 - comma 5 della L.R. 40/2009 - Canone permesso di ricerca.

CANONE ANNUO PROPORZIONALE ALLA SUPERFICIE	
Per ha o frazione di ha	€ 15,00
Importo minimo forfettario	€ 300,00

- Art. 9 - comma 8 della L.R. 40/2009 - Canoni concessioni minerarie.

SOSTANZE MINERALI DI CUI ALL'ART. 2 - COMMI 2 a) e 5		
Sostanza Minerale	Tariffa in rapporto alla superficie	Tariffa per quantità estratta
	€/ ha o fraz. di ha	€/ m ³
Quarzo	38,00 (non < € 600,00)	1,50
Sabbie silicee		1,00
Feldspato		1,45
Salgemma		1,00
Marne da cemento		1,00
Gesso		1,00
Marmi o calcari da taglio		0,60
Graniti		0,60
Pietre ornamentali		0,60
Altri minerali		1,00

SOSTANZE MINERALI DI CUI ALL'ART. 2 - COMMA 2 b)		
<i>Acque Minerali</i>		
Tariffa in rapporto alla superficie	Tariffa per quantità estratta	
€/ ha o fraz. di ha	€/ m ³	
	<i>Imbottigliata*</i>	
	<i>Plastica</i>	<i>Vetro</i>
60,00 (non < 2.500,00 €)	1,00	0,50
<i>Acque Termali</i>		
Tariffa in rapporto alla superficie	Tariffa per fatturato	
€/ ha o fraz. di ha	€	
	<i>Fatturato</i>	<i>Canone</i>
	50,00 (non < 2.000,00 €)	fino a 300.000,00 oltre 300.000,00

* Viene compresa anche l'acqua impiegata nella preparazione di bibite o altro derivato confezionato.

- Art. 18 - L.R. 40/2009 - Canoni per l'esercizio dell'attività di cava.

Sostanza Minerale	Tariffa per quantità estratta (€/m ³)
Sabbia e ghiaia	0,35
Sabbia e ghiaia estratta in alveo fluviale	2,50
Torba	0,30
Calccare (<i>inerti</i>)	0,35
Calccare (<i>usi industriali</i>)	0,45
Argilla	0,45
Inerti per conglomerati bituminosi	0,45
Massi da scogliera	0,20 (€/t)
Altri materiali e sostanze industrialmente utilizzabili	0,35

2. riconoscere ai concessionari di acque minerali e termali che sottoscrivono protocolli di intesa con la Regione Calabria con i quali vengono stabiliti patti sulla difesa dei livelli occupazionali, un canone ridotto come segue:
 - a. 0,40 euro per ogni 1000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata in contenitori di plastica;
 - b. 0,20 euro per ogni 1000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata in contenitori di vetro;
 - c. per fatturati superiori a 300.000,00 euro relativi a concessioni di acque termali è applicato un canone pari allo 0,50% del fatturato.
3. delegare l'Assessore alle Attività Produttive a sottoscrivere eventuali protocolli di intesa con le Ditte concessionarie di acque minerali e termali che ne facciano richiesta, con i quali vengono stabiliti patti sulla difesa dei livelli occupazionali;
4. la riduzione dei canoni per le acque minerali e termali cessa di applicarsi qualora le imprese operanti nel settore riducano i livelli occupazionali sottoscritti;
5. stabilire quale importo minimo forfettario riportato agli artt. 6 c.4, 13 c.3, 19 c.2, 21 c. 2 e 41 c. 1 del Regolamento Regionale n. 3/2011 la somma di € 400,00;
6. utilizzare, per i versamenti dei canoni e delle spese istruttorie dovuti alla Regione Calabria, la Tesoreria della Regione Calabria mediante c/c postale n. 11047883 e/o bonifico bancario con codice IBAN IT12R0306704599000000010153, riportando nella causale: "Versamento canone connesso all'esercizio di attività estrattive", per i canoni, "Versamento spese istruttoria connesse all'esercizio di attività estrattive", per le spese istruttorie;

7. demandare al Dipartimento Attività Produttive, l'assunzione di tutti gli adempimenti conseguenti e necessari;
8. pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

F. to Zoccali

IL PRESIDENTE

F. to Scopelliti



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 10 MAG. 2012 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

J. M. Bae

copia conforme all'originale,
composta di N° 8 pagine
Catanzaro, 10 MAG. 2012

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dr. Giuseppe BIANCO

